

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.168 del 18.02.2003

COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO

PER L'ATTUAZIONE DEL CONDONO DELL'I.C.I.

(art.13 legge n.289/2002)

Art. 1 Oggetto del condono	pag. 3
Art. 2 Presupposto del condono	pag. 3
Art. 3 Soggetti passivi del condono	pag. 3
Art. 4 Criteri per le riduzioni e/o esenzioni	pag. 4
Art. 5 Denunce	pag. 5
Art. 6 Contenzioso	pag. 5
Art. 7 Disposizioni finali	pag. 6

Art. 1
Oggetto

Con il presente atto, il Comune di San Giovanni Bianco, intende consentire agli utenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di avvalersi delle seguenti agevolazioni o esenzioni, al fine di definire, in breve tempo, la posizione debitoria nei confronti di questo Ente.

Art. 2
Presupposto del condono

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dal condono, è necessario che ogni contribuente provveda al pagamento, di cui in precedenza non aveva in tutto o in parte adempiuto, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, pena decadenza del beneficio.

Art. 3
Soggetti passivi del condono

Possono usufruire del condono tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell'I.C.I., per immobili ubicati nel territorio del Comune di San Giovanni Bianco.

Art. 4

Criteria per le riduzioni e/o esenzioni

A ogni soggetto che, fino al 31 dicembre 2002, non ha pagato per intero o in parte l'I.C.I. dovuta, e che non ha ricevuto l'avviso d'accertamento, viene consentito di procedere al pagamento della sola Imposta o della maggiore imposta dovuta, senza l'applicazione degli interessi e delle sanzioni dovute per omessa presentazione della dichiarazione, o dichiarazione infedele o mancato ed insufficiente pagamento

Al contribuente che ha ricevuto avviso d'accertamento emesso dal Comune, viene consentito di procedere al pagamento dell'imposta o della maggiore imposta richiesta e degli interessi, senza l'applicazione delle sanzioni per omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione infedele o mancato ed insufficiente pagamento.

I contribuenti che hanno regolarmente effettuato i pagamenti dell'imposta dovuta, ma hanno omesso la presentazione della dichiarazione prevista dalla legge, possono regolarizzare la propria posizione presentando le dichiarazioni omesse e pagando l'importo di €.10,00 per ogni dichiarazione.

ART. 5

Denunce

I soggetti che intendono usufruire del condono devono presentare al Comune, entro 90 giorni, dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita domanda, nella quale viene indicato il tributo omesso e l'anno a cui si riferisce e tutti gli elementi necessari per la quantificazione del tributo dovuto. La denuncia deve essere presentata dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata, a tutti gli effetti, il giorno di ricezione della stessa, attestato dal timbro postale.

ART. 6

Contenzioso

Nel caso in cui il contribuente abbia in corso una procedura di accertamento d'ufficio o, in sede giurisdizionale, un procedimento pendente, il Comune attiva gli adempimenti necessari per l'immediata sospensione delle procedure e qualora il soggetto adempia agli obblighi, nei termini di cui al precedente art.2, viene estinta ogni procedura in corso.

Art. 7

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore, dopo la pubblicazione all'albo pretorio, sostituendo ogni e altra previsione agevolativa che questo Comune aveva posto in essere. Le denunce di detassazione o riduzione, già presentate hanno validità ai fini temporali. Per le agevolazioni ed eventuali esenzioni si farà riferimento a quanto disciplinato dal presente regolamento.